

Decreto MSE 6 luglio 2012

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012 definisce e regola l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. Esso prevede un'incentivazione di 0,291 €/kWh **per gli impianti eolici connessi alla rete elettrica di potenza compresa tra 1 e 20 kW** e di 0,268 €/kWh **per gli impianti eolici connessi alla rete elettrica di potenza compresa tra 20 e 200 kW** (Tariffa Fissa Omnicomprensiva). Tale incentivo, erogato dal **GSE** (Gestore dei Servizi Energetici), viene riconosciuto per ogni kWh immesso in rete ed ha la durata di **20 anni**. Al termine di questo periodo, l'energia prodotta potrà essere ceduta al GSE tramite il meccanismo del ritiro dedicato.

In alternativa potrà beneficiare, previa stipula di apposita convenzione con il GSE, del meccanismo dello **scambio sul posto**.

La vita utile degli impianti eolici on-shore viene disposta in 20 anni e le tariffe incentivanti vengono suddivise in 5 sulla base della potenza installata: da 0 a 20 kW (291 €/MWh), da 20 a 200 kW (268 €/MWh), da 200 a 1000 kW (149 €/MWh), da 1000 a 5000 kW (135 €/MWh), maggiore di 5000 kW (127 €/MWh).

Il presente decreto inoltre istituisce l'iscrizione preventiva a un apposito registro per gli impianti eolici di potenza superiore a 60 kW.

Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 2013 si deve fare riferimento all'articolo 29 D.M. del 6 luglio 2012:

1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
2. Il premio per la produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento di cui in Allegato 1, ivi incluso il premio per la cogenerazione abbinata al teleriscaldamento, non è cumulabile con ulteriori incentivi all'efficienza energetica e alla produzione di energia termica, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 11, della legge n. 99 del 2009.

Art. 26 del Decreto Legislativo n. 28 del 2011, relativo alla cumulabilità degli incentivi:

1. Gli incentivi di cui all'articolo 24 non sono cumulabili con altri incentivi pubblici comunque denominati, fatte salve le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. Il diritto agli incentivi di cui all'articolo 24, comma 3, è cumulabile, nel rispetto delle relative modalità applicative:
 - a) con l'accesso a fondi di garanzia e fondi di rotazione;
 - b) con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 200 kW, non eccedenti il 30 per cento, nel caso di impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, e non eccedenti il 20 per cento, nel caso di impianti di potenza fino a 10 MW, fatto salvo quanto previsto alla lettera c); per i soli impianti fotovoltaici realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui il soggetto responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche, ovvero su edifici che siano sedi amministrative di proprietà di regioni, province autonome o enti locali, la soglia di cumulabilità è stabilita fino al 60 per cento del costo di investimento;
 - c) per i soli impianti di potenza elettrica fino a 1 MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biogas, biomasse e bioliquidi sostenibili, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
 - d) per gli impianti di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, con la fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature;
 - e) per gli impianti cogenerativi e trigenerativi alimentati da fonte solare ovvero da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di

intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, oppure di filiere corte, cioè ottenuti entro un raggio di 70 chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia elettrica, a decorrere dall'entrata in esercizio commerciale, con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento.

3. Il primo periodo del comma 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica nel caso di fruizione della detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi di garanzia.